

C.C.A.C.E.

Comitato di coordinamento delle associazioni di cooperative europee

Statuto delle cooperative europee

Le informazioni di seguito riportate sono finalizzate a completare un documento pubblicato di recente dal GNC e a servire quale base per la formulazione di proposte da parte dei giuristi delle organizzazioni membri del CCACE, volte a modificare il progetto di regolamento recante statuto della società cooperativa europea.

Il presente documento non contiene, pertanto, raccomandazioni di carattere tecnico o giuridico relative al contenuto dello statuto quanto, piuttosto, una sintesi delle circostanze politiche ed istituzionali nell'ambito delle quali esso è stato elaborato, oltre ad alcune proposte per un'efficace campagna di pressione volta a consentirne l'adozione nella forma che meglio rifletta le modifiche suggerite dagli esperti in materia giuridica.

Il documento è articolato come segue:

1. Descrizione della base giuridica (oggetto di contestazione) dello statuto.
2. Direttiva riguardante l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
3. Descrizione dell'attuale situazione politico istituzionale relativa allo statuto.
4. Suggerimenti per la campagna di pressione a favore dello statuto.

Allegato: evoluzione dello statuto.

Base giuridica del progetto di regolamento: nuova legge o armonizzazione?

La base giuridica per l'emanazione dello statuto è fondamentale in quanto determina la procedura legislativa prevista per la sua adozione.

Nel dicembre 1991 la Commissione inizialmente pubblica un progetto di statuto per la società cooperativa europea (SCE) e, nella relazione introduttiva, fa riferimento in particolare agli **articoli 100 A e 54** del trattato di Roma. L'articolo 100 riguarda l'adozione di misure "relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno". L'articolo 54 fa invece riferimento alla libertà di stabilimento.

Secondo alcuni Stati membri lo statuto della SCE non avrebbe quale conseguenza l'armonizzazione della normativa ma porterebbe, piuttosto, alla formulazione di nuove disposizioni per operare nell'ambito del mercato comune, nel qual caso avrebbe dovuto essere introdotto ai sensi dell'**articolo 235** (*azioni necessarie per il raggiungimento o il funzionamento del mercato comune*). In effetti figura, nella versione del 1991 dello statuto, un allegato recante l'elenco di tutte le legislazioni nazionali per le società cooperative cui viene fatto riferimento: un riconoscimento de facto della continua eterogeneità delle disposizioni giuridiche nazionali.

Ai sensi degli **articoli 100 e 54**, la procedura legislativa per l'adozione del regolamento sarebbe disciplinata dall'**articolo 189 B** del trattato di Roma (**procedura di co-decisione** introdotta dal trattato di Maastricht), in virtù del quale il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una posizione e il Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, ha la possibilità di emendare il progetto e costringere il Consiglio a convocare il comitato di conciliazione per le questioni oggetto di divergenze.

Ai sensi dell'**articolo 235**, per l'adozione del regolamento il Consiglio dovrebbe deliberare all'unanimità, conformemente all'**articolo 148, paragrafo 2**, e dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale (**procedura di consultazione**). L'unanimità richiesta per il voto del Consiglio è il motivo che ha spinto la Commissione ad evitare di introdurre la proposta ai sensi dell'articolo 235.

Il trattato di Amsterdam estende l'applicazione della procedura di co-decisione ad aree connesse, quali la libertà di stabilimento (regime particolare per i cittadini stranieri), di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e le attività non salariate, di cui all'articolo 57, paragrafo 2. Tuttavia, il nodo della questione rimane: la proposta è una

nuova legge o risulta dal ravvicinamento di disposizioni esistenti? I servizi giuridici del Consiglio e della Commissione si sono pronunciati in proposito esprimendo pareri contraddittori.

Quello della base giuridica è, in ultima analisi, un problema in sé per sé poiché, se gli Stati membri fossero d'accordo sul contenuto (politico e tecnico) del progetto di statuto, qualsiasi impedimento di carattere giuridico verrebbe rapidamente superato. Non si ritiene pertanto opportuno che il CCACE si soffermi più di quanto necessario sul dibattito relativo alla base giuridica. Le divergenze più rilevanti riguardano la sostanza del progetto e riflettono le stesse problematiche emerse, nel 1980, con lo statuto della società europea. Le difficoltà legate allo statuto della società europea (e quindi anche a quello della società cooperativa) nascono dal disaccordo tra due governi nazionali, quelli del Regno Unito e della Germania, non tanto in relazione al regolamento in sé quanto, piuttosto, alla direttiva connessa in materia di consultazione e informazione dei lavoratori.

Direttiva in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori

I motivi che hanno determinato la battuta di arresto in seno al Consiglio risiedono principalmente nella direttiva riguardante l'informazione e la consultazione dei lavoratori. La necessità di tale direttiva era stata legittimata dal fatto che tredici Stati membri disponessero di una normativa in materia di consultazione ed informazione dei lavoratori e dal timore che la mancanza di coerenza tra i vari testi potesse causare distorsioni di concorrenza. Il governo tedesco, tuttavia, non ha voluto accogliere una normativa europea in questo settore in quanto questa avrebbe potuto fornire alle imprese operanti in Germania uno strumento per aggirare i rigidi criteri nazionali della "Mitbestimmung" (partecipazione), che non riguardano solo l'informazione e la consultazione del lavoratore ma comprendono anche la rappresentanza e la partecipazione. Il Regno Unito ha invece adottato la posizione opposta, rifiutando di accettare la sia pur minima imposizione di criteri di consultazione e informazione dei lavoratori. Mancavano dunque le condizioni che, di norma, consentono un certo margine di manovra per il raggiungimento di un compromesso, in quanto i due Stati membri erano trincerati su posizioni opposte.

La Commissione può svolgere un ruolo importante nel superamento di questo tipo di stallo attraverso la negoziazione interistituzionale e un uso creativo dei suoi poteri di iniziativa. La Commissione è tutt'altro che passiva e va considerata, piuttosto, come un dinamico organo collegiale a tutti gli effetti.

Con l'adozione, dopo 14 anni di trattative, della **direttiva del Consiglio** del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un **comitato aziendale europeo**, si giunge ad una possibile soluzione dell'*impasse* relativa alle misure di consultazione dei lavoratori allegate ai quattro statuti (per la società europea, l'associazione europea, la società cooperativa europea e la mutua europea), e vengono formulate proposte in materia di licenziamenti collettivi (75/129/CEE), di trasferimenti di imprese (77/187/CEE) e riguardo alla quinta direttiva sulla struttura delle società.

L'accordo sulla politica sociale del trattato di Maastricht contiene un preciso riferimento all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'ambito delle nuove aree di responsabilità attribuite alla Commissione (articolo 2, paragrafo 1). Di conseguenza, utilizzando quale base il Programma d'azione sociale a medio termine e il Libro bianco sulla politica sociale (Cap. III, punto A, paragrafo 6), il commissario Pdraig Flynn (coadiuvato dal direttore generale della DG V, Alan Larsson) lancia, il 20 novembre 1995, un ampio esercizio di consultazione attraverso la "Comunicazione della Commissione in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori" (anche nota come "**Comunicazione Flynn**"), un documento ampiamente diffuso presso le organizzazioni rappresentative e presso le sedi istituzionali del Consiglio, del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

Poiché l'argomento dell'informazione e della consultazione è considerato politicamente "sensibile", la Commissione decide di presentare il documento, sia alle parti sociali che ai governi di alcuni Stati membri, in forma di "inventario", avanzando tre possibili soluzioni per porre fine al blocco.

- **La prima opzione** consiste nel mantenere il frammentario approccio vigente.
- **La seconda opzione** consisterebbe in un approccio globale in virtù del quale, sia per le società aventi forma giuridica nazionale che per quelle europee, varrebbe lo stesso quadro generale a livello europeo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori (la direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo verrebbe dunque recepita attraverso una serie di strumenti applicabili nella normativa nazionale degli Stati membri), cosa che permetterebbe il ritiro delle

proposte di direttiva. La base giuridica prevista in questo caso sarebbe il trattato dell'Unione europea o l'accordo sociale di Maastricht.

- **La terza opzione** si articola secondo due modalità: a) e b). Entrambe prevedono la soppressione delle direttive in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e l'imposizione della direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Tuttavia, in virtù di quanto previsto alla lettera a), gli Stati membri che non avessero recepito la direttiva "*comitati aziendali europei*" (ovvero il Regno Unito) non potrebbero registrare società o società cooperative europee, mentre, in virtù di quanto indicato in b), sarebbe possibile costituire una società o una società cooperativa europea nel paese che non è destinatario della direttiva "*comitati aziendali europei*", con conseguenti vantaggi in termini di competitività.

Questa iniziativa, di particolare interesse per i membri di buona parte delle organizzazioni rappresentative europee, ha suscitato diverse reazioni. Insieme a numerosi suoi membri, il CCACE esprime il suo parere pronunciandosi a favore della terza opzione, lettera b) e sostenendo, al contempo, l'applicazione della direttiva "*comitati aziendali europei*" - lettera a) - per il medio periodo. Difficilmente le associazioni europee avrebbero accettato l'opzione 3a, che avrebbe impedito di fatto la registrazione sul territorio britannico delle società cooperative europee. Esse avrebbero agito, in tal modo, contro gli interessi di uno dei loro membri nazionali ed è significativo che non ne siano state capaci.

Il parere espresso dal comitato consultivo CMAF si basa su quello del CCACE ed è importante rilevare il fatto che in esso si richiama l'adozione immediata dello statuto delle cooperative europee, anche se ciò dovesse precedere l'emanazione dello statuto delle mutue e delle associazioni. Tale richiesta, motivata dall'auspicio di agevolare l'iter degli altri statuti attraverso l'adozione di uno di essi, rappresenta comunque un significativo passo in avanti rispetto alla precedente posizione di solidarietà, che prevedeva l'adozione contestuale di tutti gli statuti al fine di garantire il mantenimento di una condizione di equilibrio.

Nella risposta della rappresentanza permanente del Regno Unito (elaborata dopo consultazione dal dipartimento del Commercio e dell'Industria) la preferenza è data alla terza alternativa, lettera b), ancorché venga espressa una ferma opposizione a qualsiasi tipo di legislazione a livello europeo in materia di consultazione e informazione, temi che, a parere del Regno Unito, rientrano nell'ambito della sussidiarietà e andrebbero pertanto disciplinati su base volontaria dalle autorità dei singoli governi nazionali. La rappresentanza britannica manifesta il proprio dissenso in particolare riguardo all'eventualità che il paese venga escluso da una parte della legislazione sul mercato interno e ribadisce, inoltre, la propria opposizione alla base giuridica dei regolamenti proposti.

La speranza che con la Comunicazione Flynn i ministri giungessero ad un accordo al vertice di Dublino di dicembre 1996 viene vanificata perché, ancora una volta, le posizioni degli Stati membri non sono conciliabili. Viene invece concordato di istituire un comitato di esperti ad alto livello (presieduto dall'ex commissario Davignon) ed attendere la presentazione da parte di quest'ultimo della sintesi delle opinioni raccolte sulle proposte. La relazione Davignon è anche un modo per guadagnare tempo e rinviare la questione fino a quando non si fossero tenute le elezioni generali nel Regno Unito, a maggio 1997.

In base alla **relazione Davignon** (maggio 1997) le società europee devono destinare ai rappresentanti dei lavoratori il 20% dei seggi in seno al consiglio di amministrazione. La società europea resta tuttavia una formula facoltativa, cui nessuna società è obbligata a conformarsi, e le imprese che non potessero sostenere i criteri di rappresentanza suddetti possono continuare ad operare negli altri Stati membri europei attraverso strutture alternative. Il governo tedesco tuttavia respinge le raccomandazioni della relazione Davignon, temendo che queste possano indebolire le disposizioni sancite dalla normativa nazionale (che in alcuni settori garantiscono ai lavoratori fino al 50% dei seggi del consiglio di amministrazione). L'opposizione britannica non costituisce più un ostacolo.

La presidenza lussemburghese del 1997 ha compiuto sforzi notevoli in direzione di un accordo nell'ambito del Consiglio sulla direttiva riguardante l'informazione e la consultazione dei lavoratori rispetto allo statuto della società europea, usando quale base le proposte formulate dal gruppo Davignon. Essa ha suggerito: 1) un periodo di libera negoziazione degli accordi per la consultazione tra le parti sociali e 2) l'imposizione di talune disposizioni minime nell'ipotesi di mancato accordo: due suggerimenti basati sulla proposta Davignon di attribuire ai rappresentanti dei lavoratori il 20% dei seggi del consiglio di amministrazione o il 33% dei seggi del comitato di vigilanza. La Presidenza ha inoltre proposto che la delegazione speciale di negoziazione possa decidere, deliberando ai 2/3 della maggioranza, di derogare alle leggi nazionali in materia di consultazione dei lavoratori con la possibilità di rilanciare i negoziati in sospenso dopo 2 anni

qualora ne venga fatta espressa richiesta dal 10% (o almeno 100) dei lavoratori di almeno due Stati membri.

Sono state avanzate proposte anche per la possibile esenzione dalla partecipazione dei lavoratori qualora la delegazione di negoziazione delibere in tal senso a maggioranza semplice; i criteri minimi di riferimento in questo settore verrebbero applicati solo in presenza di un espresso consenso delle parti sociali prima dei negoziati. Alcune proposte dettagliate riguardano infine la composizione della delegazione di negoziazione (che comprende almeno un lavoratore per Stato membro, un lavoratore per società e una base di proporzionalità in funzione delle relative dimensioni delle società interessate).

La Germania ribadisce la propria opposizione (aggravata dalla resistenza manifestata, nell'altro senso, da Spagna, Italia e Gran Bretagna) al consiglio Affari sociali e la proposta viene ritirata all'ultimo minuto dall'agenda del Consiglio europeo presieduto dal Lussemburgo. Il consiglio Affari sociali del 7 aprile registra dunque un nuovo insuccesso, anche dopo la proposta avanzata dalla presidenza britannica per superare l'impasse, e l'eventuale decisione viene rinviata alla riunione successiva (4 giugno 1998).

L'ipotesi di risolvere il problema dell'opposizione del governo tedesco nel periodo che precede le elezioni di settembre 1998 appare quanto mai improbabile perché le norme della Mitbestimmung (partecipazione) sono per molti tedeschi irrinunciabili. Tuttavia, il Piano d'azione della Commissione per il mercato interno, adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel 1997, include, tra le misure da adottare entro il 1° gennaio 1999, anche lo statuto della società europea.

Stato di avanzamento del processo legislativo

Conformemente alla procedura di co-decisione prevista per la base giuridica definita dalla Commissione nella proposta di statuto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, il testo è stato trasmesso, per sollecitarne i rispettivi pareri, al Parlamento europeo (che delibera a maggioranza semplice) e al Comitato economico e sociale (il Comitato delle regioni non esisteva all'epoca della pubblicazione). I pareri sono stati resi noti e il CCACE ha ottenuto che molte delle sue raccomandazioni fossero incorporate a quelle espresse da Parlamento e CES.

Parallelamente la Commissione ha trasmesso il testo al Consiglio dei ministri per la prima lettura. Nonostante l'intensa attività negoziale tra gli Stati membri nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio (soprattutto in merito agli aspetti tecnici dello statuto), il Consiglio sul mercato interno non ha ancora raggiunto una *posizione comune*. Diversi Stati membri hanno espresso riserve in merito a vari elementi di carattere tecnico, ancorché tutti virtualmente negoziabili; il punto morto resta la questione (più politica) dell'informazione e della consultazione dei lavoratori.

Così si presenta, ad oggi, la situazione dello statuto, dato che non è stata comunicata alcuna posizione comune dal Consiglio al Parlamento europeo e che, di conseguenza, il testo non possa passare in seconda lettura. Al raggiungimento di una posizione comune, la procedura di codecisione impone una serie di scadenze e qualora l'impasse politica del Consiglio venisse superata, è importante che il CCACE sia pronto ad intervenire tempestivamente, avanzando proposte concrete e coerenti per migliorare il testo stesso.

Raccomandazioni per l'adozione di una strategia da parte del CCACE

La strategia a favore della definizione dello statuto europeo deve perseguire due obiettivi:

- 1. Integrazione delle modifiche proposte dai giuristi del CCACE nel testo del documento**
- 2. Adozione rapida dello statuto stesso**

Si è reputato inutile intervenire sulla questione della **base giuridica** in quanto non è questo il motivo che ha determinato il blocco della procedura. Al fine di conseguire gli obiettivi 1 e 2, il CCACE dovrebbe considerare piuttosto le strategie presentate in appresso.

Per raggiungere gli obiettivi 1 e 2, il CCACE dovrebbe:

1. Promuovere lo statuto a livello nazionale

L'azione di pressione esercitata dalle organizzazioni cooperative per favorire la creazione di uno statuto della società cooperativa europea si è concentrata sulle istituzioni europee sopranazionali (la Commissione europea ed il Parlamento), piuttosto che dirigersi verso gli organi legislativi ed esecutivi nazionali, che sono rappresentati in seno ad istanze intergovernative quali il Consiglio dei ministri ed il COREPER. Tuttavia, poiché il blocco si situa al livello del Consiglio, è illogico intervenire come si è fatto finora, in quanto fondamentalmente gli unici a poter far avanzare il dossier sono i governi degli Stati membri, che dovrebbero convenire sull'importanza dello statuto e negoziare un compromesso sulle questioni tecniche e politiche ancora oggetto di disaccordo.

Solo un'organizzazione nazionale (il "Cooperative Council" del Regno Unito) ed un consorzio di cooperative subnazionale (la "Mondragon Corporation") si sono espresse in merito al progetto di statuto. Questa mancanza di interesse ha senza dubbio determinato la convinzione, in seno alle rappresentanze nazionali permanenti ed ai ministeri, che non esista l'effettiva necessità né il desiderio di creare uno statuto nel settore cooperativo dei rispettivi paesi.

Questa chiara mancanza di entusiasmo da parte delle organizzazioni cooperative rappresentative a livello nazionale e subnazionale dipende forse da una scarsa conoscenza degli aspetti tecnici del processo decisionale europeo, segnatamente dell'importanza di un'azione di pressione condotta a livello nazionale per promuovere l'adozione di una legislazione europea. **Risulta, quindi, essenziale che le organizzazioni membri nazionali comunichino autonomamente e a loro nome i pareri dei giuristi del CCACE ai ministeri nazionali.**

2. Approfittare della 6a Conferenza europea sull'economia sociale

Poiché alla 6a Conferenza sull'economia sociale parteciperà un rappresentante del governo austriaco, si potrebbe cogliere l'occasione per presentargli le conclusioni degli esperti in materia giuridica e pregarlo di assicurare che la presidenza austriaca attribuisca la massima priorità all'adozione dello statuto.

Per raggiungere l'obiettivo 1, il CCACE dovrebbe:

1. Ricorrere al comitato consultivo

Nonostante l'enfasi particolare posta sull'azione nazionale, la presenza dei vari Stati membri e dei diversi comparti al comitato consultivo per le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni, di recente istituzione, aggiunge ulteriore spessore alle esigenze del settore a livello europeo. Il CCACE dovrebbe, quindi, cercare di iscrivere le proposte dei suoi esperti all'ordine del giorno della prima riunione dell'ormai ufficializzato comitato consultivo ed intervenire affinché venga adottata un'opinione a sostegno della proposta della Commissione, già modificata sulla base delle raccomandazioni degli esperti.

Per raggiungere l'obiettivo 2, il CCACE dovrebbe:

1. Elaborare una posizione comune sull'informazione e la consultazione dei lavoratori

Il CCACE dovrebbe esprimere un parere unanime in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che possa essere utilizzato per favorire l'adozione di un compromesso generale in seno al Consiglio. Si tratta dell'intervento più importante per raggiungere l'obiettivo 2. È stato, tuttavia, suggerito che, per fare ciò, è necessario adottare le proposte di Davignon senza alcuna possibilità di deroga per le questioni attinenti alla partecipazione dei lavoratori.

2. Puntare sulle presidenze di turno del Consiglio dei ministri

Sono molte le presidenze che, all'inizio del mandato, includono lo statuto della società europea tra le loro priorità, ma alla fine non dedicano alle negoziazioni il tempo necessario per raggiungere una soluzione di compromesso (la presidenza lussemburghese, nel 1997, ha compiuto considerevoli sforzi in tal senso). Il CCACE dovrebbe intervenire attraverso le organizzazioni membri dei paesi che, di volta in volta, assumono la presidenza affinché il dossier dello statuto della società cooperativa europea venga iscritto in cima alla lista delle priorità, accompagnato da suggerimenti ed argomentazioni per superare eventuali ostacoli. Potrebbe accadere che una volta raggiunto un accordo iniziale sullo statuto della società cooperativa, si apra la strada per la definizione di un accordo più generale sullo statuto della società europea.

3. Proporre di "disaccoppiare" gli statuti

Sebbene le "famiglie" dell'economia sociale abbiano cercato, in passato, di dar prova di solidarietà insistendo sulla necessità che gli statuti delle cooperative, delle mutue e delle associazioni vengano adottati contestualmente, questo approccio si è rivelato alquanto controproducente. Va, infatti, considerato che:

- a. l'adozione di uno statuto sarebbe solo il primo passo e renderebbe essenziale l'approvazione anche degli altri;
- b. l'adozione di uno statuto consentirebbe ai gruppi di lavoro del Consiglio di concentrarsi sull'elaborazione di altri statuti sul modello del primo;
- c. una volta superati i principali ostacoli politici, tutti gli statuti dovrebbero entrare in vigore abbastanza rapidamente in quanto rimarrebbero da risolvere soltanto alcuni problemi tecnici e redazionali;
- d. se uno statuto (con forte probabilità, lo statuto delle mutue) creasse delle difficoltà, farebbe ritardare l'adozione degli altri;
- e. i vari Stati membri pongono un accento diverso sui vari statuti (ad esempio, i greci fanno pressione perché venga adottato lo statuto dell'associazione, gli irlandesi e gli austriaci quello della cooperativa, ecc.) e, di conseguenza, in seno al Consiglio tutti risultano essere incoraggiati.

Lo statuto della società cooperativa è quello che attualmente si trova nella fase di studio più avanzata in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio; pertanto, sarà probabilmente il primo ad essere adottato e servirà da modello per gli altri. È, quindi, essenziale che il testo approvato rifletta le esigenze ed i desideri del settore.

4. Lavorare per migliorare l'armonizzazione della legislazione fiscale e di quella sulle società

L'adozione di uno statuto europeo deve necessariamente essere accompagnata dall'armonizzazione a livello legislativo in modo da liberare concretamente il mercato interno da qualsiasi ostacolo.

William Neale, 27 aprile 1998

ALLEGATO

Evoluzione dello statuto della società cooperativa europea

Le prime proposte relative all'elaborazione di uno statuto della società europea (del 1959) vennero ovviamente concepite come strumento di attuazione delle disposizioni del trattato di Roma, la base istituzionale della Comunità europea. Se gli articoli 7, 52, 54 e 59 del trattato (non discriminazione, diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi) e gli articoli 85, 86, 90 e 92 (relativi alla concorrenza) fossero adeguatamente applicati, sarebbe giuridicamente riconosciuta la possibilità per una società di essere presente sul territorio di più di uno Stato membro.

L'articolo 58 del trattato di Roma recita "Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative". Pertanto, le cooperative che lo desiderino non possono essere private della possibilità di richiamarsi allo statuto della società europea ed i primi progetti di tale statuto includevano esplicitamente nel loro campo di applicazione le cooperative (e le mutue). Una cooperativa può, nella maggior parte dei contesti nazionali, sottostare alle regole previste dalla legislazione principale sulle società, poiché la sua natura cooperativa viene disciplinata dalle regole interne. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), esiste una legislazione specifica in materia di cooperative. Era proprio necessario o logico recepire detta specificità esistente per ogni singolo Stato membro nella legislazione europea ed elaborare uno statuto della società cooperativa europea parallelamente allo statuto della società europea?

Le organizzazioni cooperative non consideravano lo statuto della società europea uno strumento soddisfacente in quanto, in virtù di quanto stabilito nel progetto di proposta di statuto, qualsiasi impresa non concepita sotto forma di società anonima si sarebbe vista preclusa la possibilità di creare una società

europea attraverso una fusione o una holding. In pratica, le cooperative sarebbero state costrette a creare filiali comuni per costituire una società europea. Pertanto, esse ne sarebbero risultate svantaggiate rispetto ad altre forme di imprese. Questo non era giustificato per un settore che rappresenta un fatturato di 370 miliardi di ECU e conta 63 milioni di soci.

Il motivo fondamentale per cui è emersa la richiesta di uno statuto separato è stato che la struttura prevista dallo statuto della società europea non prendeva in considerazione le specificità delle imprese cooperative e pertanto non sarebbe stato uno strumento adeguato per disciplinare le attività transnazionali. Questa è stata l'argomentazione addotta da COGECA, UGAL ed EUROCOOP che hanno istituito un gruppo di lavoro giuridico con il compito di elaborare un progetto di statuto specificamente rivolto alle cooperative, che è stato sottoposto all'attenzione della Commissione nel gennaio del 1975.

Per un lungo periodo, la Commissione ha cercato di evitare qualsiasi prospettiva di statuto separato. Solo nel 1989, si è iniziato a riflettere a quale poteva essere il carattere distintivo di una cooperativa rispetto ad una società di capitali, nel quadro della legislazione sulla società europea. La comunicazione trasmessa dalla Commissione al Consiglio dal titolo "Le imprese dell'economia sociale e la realizzazione del mercato senza frontiere" suggeriva che la Commissione avrebbe pubblicato un'ulteriore comunicazione sull'interpretazione dell'articolo 58 del trattato che operasse una distinzione tra le cooperative principalmente occupate a svolgere un'attività economica a scopo di lucro e quelle che non perseguono scopi di lucro. L'obiettivo di questa separazione consisteva probabilmente nel far rientrare le prime nel campo di applicazione dello statuto della società europea. Il Comitato economico e sociale ed il Parlamento europeo, tuttavia, si sono espressi chiaramente in merito, indicando che anche le cooperative che svolgono un'attività commerciale si basavano sulle stesse specificità, la cui natura verrebbe danneggiata dall'inclusione nello statuto della società.

Lo statuto della società cooperativa europea è stato, pertanto, concepito per fornire al settore cooperativo quello che la proposta di statuto della società europea avrebbe rappresentato per le società anonime: la base giuridica che ne autorizzasse l'esistenza nell'Unione europea al di là delle frontiere nazionali. Le proposte inizialmente elaborate dal settore individuavano lo statuto della società come base per disciplinare le riunioni delle assemblee generali, la struttura interna, il finanziamento, la contabilità, lo scioglimento, la liquidazione e l'insolvenza, ma includevano anche aspetti specifici delle società cooperative quali, ad esempio, la regola "una persona, un voto" o il principio dell'indivisibilità degli utili in caso di dissoluzione. Il progetto di statuto dell'associazione cooperativa è stato utilizzato, a sua volta, come base per l'elaborazione del progetto iniziale della Commissione nel 1991.

Il riconoscimento reciproco non costituisce un fondamento adeguato per garantire il rispetto delle regole del mercato interno, in quanto consente il perpetrarsi di distorsioni; tuttavia, l'armonizzazione a livello europeo delle varie legislazioni cooperative nazionali, regionali o settoriali esistenti sarebbe stata irrealizzabile come, peraltro, la sostituzione delle legislazioni nazionali alla luce della riaffermazione del principio di sussidiarietà. Gli statuti sono stati, quindi, proposti in quanto misura aggiuntiva, facoltativa e supplementare per creare un'identità transnazionale in seno all'Europa. Essi hanno dovuto, tuttavia, prendere in considerazione l'esistenza a livello europeo di diversi tipi di società riconosciuti e disciplinati da legislazioni differenti. Detti statuti non dovrebbero servire per aggirare legislazioni nazionali o regionali più vincolanti, né dovrebbero attribuire vantaggi particolari a quelle legislazioni che li adottano, sia che si tratti di società registrate a livello nazionale sia che si riferiscano a società che adottano lo statuto della società europea (cooperativa o meno).

Lo statuto della società cooperativa europea si presenta in maniera molto simile rispetto allo statuto della società europea, se non addirittura identica per vari articoli; tuttavia, esso prevede le concessioni necessarie nei confronti dei principi cooperativi internazionalmente riconosciuti e rimane molto flessibile per far rientrare nei suoi parametri un'ampia varietà di strutture. I suoi articoli sarebbero adottati dai registri commerciali esistenti nei vari Stati membri (quelli in cui la società cooperativa europea è stata registrata ed ha la sua sede principale); laddove lo statuto europeo non predisponga alcuna misura, verrebbe applicata la legislazione nazionale del paese di registrazione.

Il progetto di statuto della società europea è stato presentato nel 1966, ma è rimasto bloccato dal 1982 a causa delle insormontabili differenze esistenti tra gli Stati membri e tra le "parti sociali" a proposito di una direttiva allegata, relativa all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori. Il Comitato economico e sociale ed il Parlamento europeo hanno insistito affinché tale direttiva venisse allegata anche al regolamento sulla società cooperativa europea, che faceva dipendere l'adozione di quest'ultimo dal raggiungimento di un accordo sulle disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Il progresso verso la creazione del mercato unico europeo ha impresso un nuovo slancio alla proposta di statuto della società europea; in realtà, già il punto 137 del Libro bianco pubblicato nel giugno del 1985 sottolineava la necessità dell'adozione di tale statuto per la realizzazione del mercato unico. I lavori successivi hanno portato alla presentazione di una proposta della Commissione al Consiglio nel 1989, che è stata, tuttavia, nuovamente bloccata dal veto posto dagli Stati membri. La Commissione ha effettuato un ulteriore tentativo nel 1991, dopo l'adozione del trattato sull'Unione europea (Maastricht), cercando di aggirare il requisito di unanimità con l'introduzione di una nuova versione dell'articolo 100a.

Il 5 marzo 1992 è stata organizzata una riunione dell'"Intergroup" sul tema dello statuto. Gli aspetti tecnici del primo progetto di statuto pubblicato dalla Commissione, dei quali le associazioni cooperative non erano soddisfatte, sono stati affrontati nella relazione del Parlamento ed essi sono stati quasi tutti integrati nel progetto successivo della Commissione. L'elemento più importante che è stato incluso era la possibilità riconosciuta alle persone fisiche e a tutti i tipi di persone giuridiche di creare una società cooperativa europea attraverso una fusione, e la riduzione dei requisiti relativi al capitale minimo. Senza dubbio, non si è trattato di modifiche di poca importanza ed il C.C.A.C.C. nel suo successivo comunicato stampa ha orgogliosamente dichiarato: "Le associazioni cooperative nella Comunità europea reclamano un miglioramento consistente della proposta della Commissione".

William Neale, 27 aprile 1998

Segreteria **C.C.A.C.E.**:
CECOP aisbl, Rue Guillaume Tell, 59 B-1060 Bruxelles
Tel. (32-2) 543 10 43 - Fax (32-2) 543 10 45